



**Città di Trani**  
 Medaglia d'Argento al Merito Civile  
 PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESSEGUENDE

## Copia Deliberazione di Giunta Comunale

|   |   |
|---|---|
| <p>N. <b>246</b> del Reg.</p><br><br><br><p>Data: <b>17 / 11 / 2014</b></p> | <p><b>Oggetto:</b><br/> <b>INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON POTERI SOSTITUTIVI IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ( DECRETO LEGGE N.5, CONVERTITO IN LEGGE N.35/2012).</b></p> |
|---|---|

L'anno duemilaquattordici, il giorno 17 del mese di NOVEMBRE, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

|              |                      |                          | Presente | Assente |
|--------------|----------------------|--------------------------|----------|---------|
| RISERBATO    | Avv. LUIGI NICOLA    | SINDACO - PRESIDENTE     | x        |         |
| DE SIMONE    | Prof. GIUSEPPE       | ASSESSORE - VICE SINDACO | x        |         |
| SOTERO       | Dott. FABRIZIO       | ASSESSORE                | x        |         |
| UVA          | Dott. ssa ROSA       | ASSESSORE                | x        |         |
| MAURO        | Prof.ssa MARIA PAOLA | ASSESSORE                | x        |         |
| ANNACONDIA   | Dott. PASQUALE       | ASSESSORE                | x        |         |
| SUZZI        | Geol. GIULIO         | ASSESSORE                | x        |         |
| CAPURSO      | Geom. MARCO          | ASSESSORE                | x        |         |
| TODISCO      | Rag. VINCENZO        | ASSESSORE                | x        |         |
| PAPPALETTERA | Dott.ssa EMILIA      | ASSESSORE                | x        |         |
|              |                      |                          |          |         |

Con l'assistenza del Segretario Generale

avv. Donato Susca

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 10

Assessori, ed assenti n. \_\_\_\_\_ Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che il D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012, cosiddetto *“Semplifica Italia”*, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo con il quale il Governo ha inteso perseguire l’obiettivo di *“modernizzare i rapporti con la pubblica amministrazione, cittadini e imprese, puntando sull’agenda digitale e l’innovazione”*;

**Visti**, in particolare, gli artt. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35/2012 e 13, comma 1, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012, che hanno completamente innovato l’art. 2, comma 9, della Legge n. 241/1990, introducendo, tra l’altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter e 9/quinqes, che espressamente recitano:

*“9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.*

*9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*

*9-quarter. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*9-quinqes. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.”*

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 1 del D.L. n. 5/2012;

Considerato che:

- L’art. 1 del D.L. n. 5/2012 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell’art. 2 della Legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell’obbligo di provvedere in capo alle pubbliche

amministrazioni;

- Le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

**Considerato**, a tal ultimo proposito, che la Legge n. 69/2009 fa sistema con quella oggetto della presente deliberazione per i seguenti motivi:

- La materia è stata oggetto di innovazione con l'art. 7 della Legge n. 69/2009 al fine di ridurre i termini di conclusione dei procedimenti ed assicurare l'effettività del loro rispetto da parte delle amministrazioni;
- A seguito della citata Legge n. 69/2009, il rinnovato articolo 2 della Legge n. 241/90 stabilisce che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni (termine precedentemente fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della Legge n. 241/90, prevedano un termine diverso;
- All'adozione di tali provvedimenti si provvede con uno o più regolamenti comunali che individuano i termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'amministrazione;
- In ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori a novanta giorni (laddove in precedenza non era fissato alcun limite temporale nella autonoma determinazione dei termini da parte delle amministrazioni);
- Tuttavia, la legge ammette la possibilità di prevedere termini superiori ai novanta giorni in considerazione della *"sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento"*;
- Nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;
- I termini, infine, per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

**Ricordato**, altresì, che la Legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- Sotto il primo aspetto, l'art. 2/bis della Legge n. 241/90, prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa dei termini di conclusione del procedimento;
- Sotto il secondo aspetto, l'art. 2, comma 9, della Legge n. 241/90 prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale;

**Preso Atto** che la scelta del legislatore è, altresì, quella di far confluire la condotta inosservante del termine procedimentale nella valutazione della *performance* individuale di cui al D.Lgs n. 150/2009 in linea, ancora una volta, con la sopra citata Legge n. 69/2009, in particolare l'art. 21, comma 1/bis, e nell'art. 23, comma 3 (in una accezione più ampia);

**Valutato**, inoltre, che la Legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- Impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti (art. 1, comma 9, lett. d);
- Impone alle Amministrazioni di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15);
- Delega il Governo a emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge un decreto legislativo per la disciplina organica degli illeciti e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48);

**Dato atto** che nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2014 è stata pubblicata la direttiva 9 gennaio 2014 della Funzione Pubblica contenente le linee guida per l'applicazione dell'art. 28 D.L. 69/2013 (conv. in L. 98/2013) in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad istanza di parte;

**Atteso** la citata disposizione modifica l'art. 2-bis L. 241 del 1990, introducendo il comma 1-bis, con cui si prevede il diritto dell'interessato ad ottenere un indennizzo da ritardo, ovvero, il pagamento di una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 2.000 euro; l'importo è calcolato a partire dal giorno successivo alla data in cui il procedimento avrebbe dovuto essere concluso. La disposizione si applica ai procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività d'impresa avviati ad istanza di parte iniziati a partire dal 21 agosto 2013;

**Atteso**, altresì, che la Funzione Pubblica precisa che detta fattispecie di indennizzo da ritardo va tenuta ben distinta da quella da danno da ritardo di cui al comma 1 dell'art. 2-bis della L. 241/1990. Quest'ultima, infatti, presuppone, l'avvenuta prova dell'esistenza stessa del danno, del comportamento colposo o doloso dell'Amministrazione e, ancor di più, della dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta posta in essere dalla Pubblica Amministrazione;

**Atteso**, infine, che l'indennizzo da ritardo costituisce una disposizione applicabile in tutte quelle fattispecie in cui il procedimento, ad istanza di parte, debba concludersi entro un determinato periodo di tempo e, ciò, a prescindere dalla natura giuridica del termine apposto e, quindi, dalla circostanza che il termine abbia un carattere perentorio (e determini il venir meno del potere dell'Amministrazione di pronunciarsi) o ordinatorio (persistendo il relativo potere). L'utilizzo del termine «indennizzo» consente di ritenere, si afferma nel documento, che il pagamento della somma di cui si tratta debba essere dovuto anche nell'eventualità in cui la mancata emanazione del provvedimento sia riconducibile ad un comportamento "scusabile", e astrattamente "lecito", dell'Amministrazione;

**Dato atto** che il procedimento finalizzato alla corresponsione dell'indennizzo deve essere preceduto dall'attivazione del potere sostitutivo;

**PROPOSTA TECNICA:**

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 88 del 30/04/2014 di articolazione della Struttura Comunale.

**VISTI** i Decreti Sindacali di Incarico Dirigenziale;

**RITENUTO** dover individuare i soggetti muniti di poteri sostitutivi.

**Tutto ciò premesso**

**si propone:**

- di individuare i Dirigenti muniti di potere sostitutivo, in caso di inerzia o di ritardi;
- di allegare il prospetto contenente l'indicazione delle Aree e dei soggetti cui è stato attribuito il potere sostitutivo, in caso di inerzia o ritardo, ai sensi dell'art.2 comma 9-bis, della Legge n.241/1990 come modificato dall'art.1 del D.L. n.5/2012;
- di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti delle Aree del Comune.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Avv. Donato SUSCA**

**LA GIUNTA COMUNALE**

esaminata la proposta sopra riportata e ritenutala meritevole di approvazione.

**VISTA** la nuova articolazione della Struttura Comunale, visti i Decreti Sindacali di nomina dirigenziale e ritenuto dover individuare i Dirigenti muniti di potere sostitutivo, in caso di inerzia o di ritardi;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

**A VOTI UNANIMI** espressi nei modi e termini di legge,

**DELIBERA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

- 1) **Di individuare** i Dirigenti muniti di potere sostitutivo, in caso di inerzia o di ritardi.
- 2) **Di allegare** il prospetto contenente la indicazione delle Aree/Settori e dei soggetti ai quali è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia o ritardi nella conclusione dei procedimenti dell'Ente, ai sensi dell'art.2 comma 9-bis, della Legge n.241/1990 come modificato dall'art.1 del D.L. n.5/2012, tenuto conto della nuova articolazione della struttura comunale.
- 3) **Di dare atto** che, nel caso in cui il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Dirigente incaricato dei poteri sostitutivi perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un

Commissario.

- 4) Di **disporre** che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo.
- 5) Di **trasmettere** copia della presente deliberazione ai Dirigenti delle Aree del Comune ed al Segretario Generale.
- 6) Di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Trani, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto dalla normativa vigente.

Con separata identica votazione, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs n.267/2000.

| AREA                | MACROATTIVITA'   | DIRIGENTE  | SOSTITUITO                      |
|---------------------|--|--|---------------------------------|
| SEGRETERIA GENERALE | Servizio Controlli Interni - Servizio Legale e Contenzioso - Politiche Comunitarie   | Segretario Generale -<br>limitatamente ai servizi<br>assegnati quale dirigente | Dirigente Area II <sup>^</sup>  |
|                     | Polizia Municipale - Protezione Civile   |  |                                 |
| I AREA              | Affari Istituzionali - Affari Generali - Servizi Demografici e Statistici - U.R.P. - Trasparenza e Servizi e-GOV -         | Dirigente Area I <sup>^</sup>  | Dirigente Area II <sup>^</sup>  |
|                     | Servizi Socio Assistenziali - Welfare - Pubblica Istruzione - Cultura - Biblioteca e Pinacoteca - Archivio Storico         |  |                                 |
|                     | Turismo - Sport  |  |                                 |
|                     | Programmazione - Ragioneria e Contabilità - Entrate - Economato - Provveditorato - Servizio Personale Gestione Economica - |  |                                 |
| II AREA             | Sservizio Personale Gestione Giuridica - Società Partecipate   | Dirigente Area II <sup>^</sup>   | Dirigente Area I <sup>^</sup>   |
|                     | LL.PP. - Espropri - Appalti e Contratti - Agricoltura - Darsena Comunale - Gestione Servizi Informatici - Patrimonio       |  |                                 |
| III AREA            | Comunale - Manutenzioni Patrimonio - Servizi Tecnologici - Edilizia Giudiziaria - Edilizia Scolastica                      | Dirigente Area III <sup>^</sup>  | Dirigente Area IV <sup>^</sup>  |
|                     | Urbanistica - Edilizia Privata - S.U.A.P. - E.R.P. - Politiche Ambientali - Igiene Pubblica - Servizi Cimiteriali - Piani  |  |                                 |
| IV AREA             | Traffico Veicolare - Demanio   | Dirigente Area IV <sup>^</sup>   | Dirigente Area III <sup>^</sup> |
|                     |  |  |                                 |

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Donato Susca

IL SINDACO

F.to avv. Luigi Nicola Riserbato

N° 3706 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 19 NOV. 2014 al 4 DIC 2014 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani,

19 NOV. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)

è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani,

19 NOV. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,

19 NOV. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca